
REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27.04.2018

Articolo 1: Natura del servizio

1. Il trasporto scolastico costituisce un servizio pubblico a domanda individuale, garantito dall'Ente locale nell'ambito dell'attuazione del diritto allo studio.
2. Le finalità generali del servizio sono quelle di consentire agli alunni iscritti alle scuole statali dell'obbligo (primaria e secondaria di primo grado) e dell'infanzia, poste nel territorio comunale, il raggiungimento del plesso scolastico, concorrendo a rendere effettivo il diritto allo studio, con priorità agli alunni residenti in zone decentrate rispetto alla scuola più prossima all'abitazione.
3. L'amministrazione comunale identifica a nomina l'ufficio comunale responsabile del rispetto degli obiettivi sopra specificati e dell'organizzazione complessiva del servizio, garantendo all'uopo adeguate risorse economiche, umane e strumentali. In particolare, il servizio potrà essere svolto dal Comune anche mediante affidamento a soggetti terzi ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento comunale e ai sensi di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.
4. Questo regolamento costituisce atto di indirizzo per l'impostazione del servizio e individua i criteri di base per la sua erogazione ai cittadini e per il recupero da parte degli utenti di parte dei costi necessari per la sua organizzazione.
5. I particolari aspetti organizzativi del servizio saranno oggetto di ulteriori specifici provvedimenti assunti in coerenza con quanto disposto dal presente regolamento.

Articolo 2: Caratteristiche del servizio

1. L'utilizzo del servizio si configura per il bambino come ulteriore momento educativo atto a fornire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Il trasporto scolastico è uniformato ai seguenti criteri:
 - a) maggiore sicurezza possibile per i bambini che debbono poter raggiungere le fermate compiendo percorsi il più possibile sicuri. Le fermate ed i percorsi programmati ogni anno con il piano di trasporto devono essere tali da ridurre al minimo l'attraversamento di strade trafficate non controllate da semafori o strisce pedonali;
 - b) maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti, che debbono poter eseguire i percorsi programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
3. Gli itinerari degli scuolabus sono predisposti all'avvio dell'anno scolastico dal responsabile del servizio, in collaborazione con la ditta eventualmente incaricata di effettuare il trasporto scolastico. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni di sicurezza.

Articolo 3: Destinatari e organizzazione del servizio

1. I plessi scolastici dipendenti dall'Istituto Comprensivo n. 1 di San Bonifacio presenti nel territorio comunale sono i seguenti: Scuola secondaria "Aldo Moro" di primo grado – Arcole, Scuola primaria "B. Burato" di Arcole, scuola primaria "G. Locatelli" di Gazzolo e per le scuole materne presenti nel territorio comunale "San Giuseppe" di Arcole e "Madonna di Fatima" di Gazzolo.
2. I trasporti saranno garantiti per i residenti nel capoluogo e per i residenti nella frazione di Gazzolo – Volpino per le scuole rispettivamente presenti nei territori, tranne per la scuola secondaria di primo grado inferiore.
3. È possibile estendere il servizio anche a bambini non residenti nel territorio comunale, ma frequentanti le scuole in Arcole, purché tale estensione non comporti un notevole disagio in termini di tempi di svolgimento e di economicità del servizio stesso. L'istituzione di tali punti

di raccolta non dovrà comunque essere di pregiudizio all'organizzazione del servizio per i residenti.

4. Orari e percorsi possono essere modificati anche nel corso dell'anno scolastico, previa informazione agli utenti del servizio, per sopraggiunte variazioni nelle richieste dell'utenza o per soluzioni che si ritengono maggiormente idonee all'efficacia del servizio.
5. Il servizio verrà effettuato nei giorni di calendario scolastico così come comunicato dalle autorità competenti.
6. Per le scuole materne il trasporto si effettua, di norma, dall'abitazione del bambino alla sede scolastica. È fatto obbligo al genitore di essere presente alla fermata del pulmino al momento dell'andata e del suo rientro.
7. Per le scuole materne è d'obbligo la presenza di una figura di assistente – vigilante che, all'interno del mezzo e nelle fasi di salita e discesa, provveda ed assista i bambini e garantisca la vigilanza. È competenza della scuola materna garantire la presenza di tale figura.
8. Per le scuole primarie e secondarie di primo grado si effettua dal punto di raccolta dell'alunno alla sede scolastica, sulla base dell'organizzazione predisposta annualmente.

Articolo 4: Iscrizioni al servizio

1. L'iscrizione al servizio, anche da chi già ne usufruisce, è annuale e avviene a seguito di richiesta scritta redatta su apposita modulistica predisposta dall'ufficio comunale competente, siglata da un'esercente potestà, o da chi ha il minore in affidamento familiare.
2. Il modulo dovrà essere consegnato, entro i termini indicati dall'ufficio preposto, all'ufficio protocollo.
3. Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, potranno essere accolte solo quelle che non comportino necessità di riorganizzazione del servizio quali modifiche dei percorsi stabiliti, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate eccetera.
4. L'eventuale mancato accoglimento della domanda di accesso al servizio sarà comunicato al richiedente con atto motivato del responsabile del servizio così come le modalità di versamento delle stesse.
5. Con la compilazione del modulo e la sua sottoscrizione, la famiglia si impegna a rispettare il regolamento del trasporto scolastico e tutte le condizioni e modalità previste per il pagamento dello stesso.
6. Eventuali richieste relative alla fruizione del servizio presentate dopo la scadenza di presentazione delle domande, fissata dal Comune, saranno accolte nel limite della disponibilità di posti e compatibilmente con l'itinerario prefissato dello scuolabus. Se la richiesta di fruizione del Servizio sarà effettuata in corso d'anno, la quota da versare sarà proporzionata al numero di mesi di fruizione del servizio.
7. Eventuali osservazioni da parte dell'utenza dovranno essere rivolte al competente ufficio comunale.

Articolo 5: Costi

1. Il servizio di trasporto scolastico è oneroso.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, fissa annualmente le tariffe del servizio entro il termine stabilito dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. L'organo esecutivo ha comunque facoltà, in corso d'anno, di effettuare eventuali modifiche.
4. Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno presso la tesoreria comunale. Eventuali deroghe a quanto previsto (rateizzazioni o pagamenti posticipati) saranno, a seguito di richiesta scritta da parte degli interessati, di volta in volta vagliati dal Responsabile dell'Area Amministrativa sentita l'Amministrazione

- Comunale. Il pagamento dovrà comunque concludersi entro il 31 dicembre e non potranno essere concesse più di due rate.
5. Per gli alunni che hanno l'obbligo del rientro pomeridiano verrà fatto il servizio solo di andata il mattino e di rientro nel pomeriggio, e non sono dovute quote aggiuntive.
 6. Le condizioni economiche richieste agli utenti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie / esenzioni, sono stabilite dal Regolamento comunale per la concessione dei contributi economici in vigore alla data di presentazione della richiesta.
 7. Hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie / esenzioni solo gli utenti residenti nel Comune di Arcole.
 8. Per poter accedere alle agevolazioni tariffarie / esenzioni, il richiedente dovrà presentare richiesta, corredata da certificazione ISEE in corso di validità, all'ufficio comunale competente entro il termine da questi stabilito e comunque prima di effettuare il pagamento presso la tesoreria comunale.
 9. Le agevolazioni tariffarie hanno efficacia limitata a ciascun anno scolastico.
 10. Son previsti i seguenti esoneri e riduzioni:
 - a) esonero totale dalla retta solo per i nuclei familiari a protezione sociale assistiti dal Comune di Arcole e documentati;
 - b) esonero totale per bambini diversamente abili (con certificato rilasciato dalla competente autorità).
 - c) riduzioni, indipendentemente dalle scuole frequentate, del:
 - 40% per il secondo figlio trasportato;
 - 50% per il terzo figlio trasportato;
 - 60% per il quarto figlio e successivi;
 - d) un'ulteriore riduzione del 50% della quota di retta fissata per il trasporto di due o più fratelli, per i nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia prevista dal regolamento per la concessione dei contributi economici.
 11. Non sono previsti sconti o riduzioni per un utilizzo parziale del servizio.
 12. Non potranno accedere al servizio di trasporto scolastico gli utenti che non sono in regola con i versamenti delle tariffe, anche avuto riguardo ad anni scolastici precedenti.
 13. In caso di mancato pagamento del contributo, l'ufficio inviterà la famiglia inadempiente a regolarizzare la propria posizione, prefiggendo un termine massimo di 20 giorni.
 14. La Giunta Comunale, previa motivata richiesta da parte del cittadino residente interessato al servizio sociale, può disporre con propria deliberazione l'esonero dal pagamento della tariffa prevista ovvero una riduzione della stessa.

Articolo 6: Rinuncia o variazione, rimborsi

1. Il richiedente può rinunciare alla fruizione del servizio senza necessità di motivare tale rinuncia.
2. La rinuncia al servizio non dà comunque titolo a rimborso, fatto salvo il caso del trasferimento di residenza ovvero altri gravi motivi appositamente documentati. In tal caso il rimborso sarà proporzionale a numero di mesi di mancata fruizione del servizio. La domanda di rimborso deve comunque essere presentata entro il 30 giugno dell'anno scolastico in corso.
3. La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno successivo.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la valutazione dei casi particolari e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, per poter concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.
5. L'ufficio può autorizzare il rimborso di quote mensili per alunni che, a causa di malattie, infortuni o altri gravi motivi, debitamente documentati, non abbiano usufruito del servizio di trasporto per oltre un mese.

Articolo 7: Uscite didattiche

1. Si dà atto che gli scuolabus possono essere utilizzati anche per uscite didattiche organizzate dalle singole scuole site nel territorio comunale, il tratto non potrà superare i 30 km per singolo viaggio.
2. L'elenco delle uscite didattiche deve essere trasmesso all'ufficio protocollo dell'Ente entro e non oltre il mese di novembre, al fine di provvedere con la programmazione delle stesse e con l'organizzazione del personale.
3. La partenza dalle sedi scolastiche per le uscite non potrà avvenire prima delle ore 09:00 e con rientro non oltre le ore 12:15.
4. La concessione del servizio di trasporto scolastico per le uscite didattiche avverrà sulla base degli accordi presi con i preposti uffici Comunali sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale.
5. In caso di situazioni di emergenza contingenti, che richiedano l'opera del personale dell'Ente nell'arco della mattinata, le uscite potranno essere sospese; della sospensione verrà data comunicazione immediata alle autorità scolastiche, con l'indicazione delle motivazioni che l'hanno determinata.

Articolo 8: Responsabilità

1. La responsabilità dell'autista e dell'accompagnatore iniziano nel momento in cui i minori salgono sull'automezzo e terminano con l'accompagnamento degli stessi all'ingresso della scuola – per l'andata – ed alla fermata stabilita – per il ritorno.
2. Non può essere attribuita alcuna responsabilità sia all'autista che all'accompagnatore, per atti successivi alla discesa dell'automezzo e per l'attraversamento della strada.
3. Lungo l'itinerario del servizio, gli alunni che attendono il bus o da cui ne sono discesi sono sorvegliati dai genitori, o da un adulto da loro incaricato, i quali si assumono la completa responsabilità in ordine alla sorveglianza e sicurezza degli alunni, esonerando il Comune da qualsiasi Responsabilità al riguardo.
4. Per le scuole materne i genitori hanno l'obbligo di attendere il proprio figlio alla fermata. Per le scuole dell'obbligo gli alunni saranno prelevati e rilasciati in punti di raccolta stabiliti annualmente dall'ufficio competente.
5. Non sono previste soste nei punti di raccolta degli alunni oltre il tempo necessario per la salita e la discesa dei medesimi dall'automezzo.
6. Gli alunni che scendono dal bus per la frequenza delle lezioni devono rimanere all'interno dell'area scolastica fino all'apertura delle aule. Al termine delle lezioni gli alunni che fruiscono del servizio di trasporto devono salire immediatamente nel mezzo se questo è presente, altrimenti trattenersi all'interno dell'area scolastica finché non giunga lo scuolabus.
7. L'organizzazione del servizio assicura la partenza da scuola dei bus al termine delle lezioni e comunque entro i successivi 15 minuti. Solo per cause di forza maggiore, anche determinate dal corretto espletamento del servizio, il predetto tempo di attesa potrà subire prolungamenti.
8. L'Amministrazione comunale non è responsabile degli alunni che al momento della partenza dello scuolabus non si trovano a bordo.
9. I genitori che occasionalmente provvedano direttamente o tramite persone incaricate al trasporto scolastico del figlio devono tassativamente avvertire del fatto l'autista dello scuolabus.
10. In caso di sciopero di parte del personale della scuola il servizio sarà assicurato per un solo viaggio di andata e un solo viaggio di ritorno degli alunni da scuola. Sarà cura esclusiva dei vertici scolastici informare le famiglie sulla diversa articolazione del servizio per effetto dello sciopero.
11. Nel caso in cui lo sciopero sia relativo al personale dipendente dell'Ente, l'amministrazione si impegna ad avvisare gli utenti e la scuola della soppressione o variazione del servizio.

Articolo 9: Norme comportamentali e sanzioni per violazioni

1. Gli utenti che usufruiscono del servizio devono:
 - trovarsi pronti al momento del prelievo senza richiedere attese che determinerebbero inopportuni allungamenti dei tempi di percorrenza;
 - mantenere un atteggiamento corretto ed educato evitando comportamenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza propria ed altrui;
 - usare un linguaggio che non offenda la morale;
2. L'Amministrazione comunale non è responsabile di incidenti o di danni subiti o cagionati dagli utenti per effetto di comportamenti assunti in violazione alle norme contenute nel presente regolamento.
3. Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell'autista, degli accompagnatori e degli altri alunni presenti nello scuolabus. Devono altresì trattare con rispetto l'automezzo e il suo arredo.
4. In caso di danneggiamenti volontari arrecati allo scuolabus, i familiari del responsabile dovranno risarcire il danno al comune.
5. Gli autisti dovranno informare il responsabile comunale del servizio su ogni fatto rilevante riconducibile al servizio stesso, su ogni episodio di comportamento scorretto da parte degli utenti e sui danni arrecati all'automezzo indicandone, ove possibile, l'autore.
6. In caso di violazioni a norme contenute nel presente Regolamento, il responsabile comunale del servizio si riserva di attuare i seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo scritto per comportamento scorretto;
 - b) sospensione temporanea dal servizio da una settimana a un mese se, nonostante il richiamo, il comportamento censurato perdurasse;
 - c) sospensione definitiva dal servizio nel caso in cui il comportamento sanzionato con la sospensione temporanea perdurasse.In ogni caso, prima di irrogare le sanzioni di cui al punto b) e c), il responsabile del servizio informerà la Giunta Comunale.

Articolo 10: Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute del D.M. 31.01.1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e successive modificazioni e integrazioni e a quanto altro previsto dalla Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n. 23, nonché a tutte le ulteriori norme di legge vigenti in materia.
4. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento, sarà competenza esclusiva del Tribunale di Verona.

Articolo 11: Pubblicità

1. Il presente Regolamento è a disposizione di chiunque abbia interesse alla sua consultazione. Sarà pubblicato in una apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune.

Articolo 12: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.